



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 3 alla Delib.G.R. n. 52/35 del 23.12.2019

Art. 15 L.R. 13.11.1998, n. 31. Piano triennale del fabbisogno di personale 2019 – 2021.  
Determinazione della capacità assunzionale della Regione

### LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

**Normativa vigente.** La legislazione statale di riferimento (art. 3 del D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art. 14 bis del D.L. n. 4 del 28.1.2019) stabilisce limiti economici alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, determinati sulla base ai risparmi delle cessazioni del personale di ruolo riscontrati negli anni precedenti; in particolare dispone che:

- negli anni 2014 e 2015 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; detta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018 (art. 3 comma 5);
- a decorrere dal 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (art. 3 comma 5);
- è consentito sommare alle risorse a disposizione anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (art. 3, comma 5);
- esclusivamente per le annualità 2019-2021 è possibile computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over (art. 3, comma 5-sexies);
- i predetti limiti non si applicano all'assunzione delle categorie protette (art. 3, comma 6).

Successivamente l'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 ha ridotto la capacità assunzionale degli anni 2016, 2017 e 2018 delle assunzioni a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella del medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Infine, il comma 1 bis, dell'art. 22, del D.L. n. 50/2017 ha modificato il comma 228, dell'art. 1, della L. n. 208/2015 prevedendo che per le Regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita per il turnover 2017 e 2018 del personale non dirigente (pari al 25%) è innalzata al 75%.

**Applicazione della normativa nazionale nella Regione.** Le assunzioni di personale a tempo indeterminato da prevedere nel Piano del fabbisogno 2019-2021 dell'Amministrazione regionale sono determinate tenendo conto di quanto segue.

A – Personale non dirigente

<b>Annualità</b>	<b>Capacità assunzionale</b>
2019	residui assunzionali anno 2014: 60% delle economie delle cessazioni 2013
2019	residui assunzionali anno 2015: 60% delle economie delle cessazioni 2014
2019	residui assunzionali anno 2016: 25% delle economie delle cessazioni 2015
2019	residui assunzionali anno 2017: 75% delle economie delle cessazioni 2016 (1)
2019	residui assunzionali anno 2018: 75% delle economie delle cessazioni 2017 (1)
2019	100% delle economie delle cessazioni 2018 + 100% delle economie delle cessazioni programmate per il 2019
2020	100% delle economie delle cessazioni 2019 non impiegate nel 2019 + 100% delle economie delle cessazioni programmate per il 2020
2021	100% delle economie delle cessazioni 2020 non impiegate nel 2020 + 100% delle economie delle cessazioni programmate per il 2021

- (1) Detta percentuale è applicabile in virtù del fatto che nella Regione la spesa per il personale è risultata inferiore al 12% del titolo primo delle entrate correnti, al netto di quelle a destinazione vincolata, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 22 del D.L. n. 50/2017, così come di seguito rappresentato:

anno 2016	3,87 %
anno 2017	3,66%
anno 2018	3,83%

B – Personale dirigente

<b>Annualità</b>	<b>Capacità assunzionale</b>
2019	residui assunzionali anno 2014: 60% delle economie delle cessazioni 2013
2019	residui assunzionali anno 2015: 60% delle economie delle cessazioni 2014
2019	residui assunzionali anno 2016: 80% delle economie delle cessazioni 2015
2019	residui assunzionali anno 2017: 80% delle economie delle cessazioni 2016
2019	residui assunzionali anno 2018: 100% delle economie delle cessazioni 2017
2019	100% delle economie delle cessazioni 2018 + 100% delle economie delle cessazioni programmate per il 2019
2020	100% delle economie delle cessazioni 2019 non impiegate nel 2019 + 100% delle economie delle cessazioni programmate per il 2020
2021	100% delle economie delle cessazioni 2020 non impiegate nel 2020 + 100% delle economie delle cessazioni programmate per il 2021